

VERBALE N. 48 DEL 17/12/2020

PARERE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2018 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O
VALORIZZARE.

La vigilanza sul possesso di partecipazioni in società ed in altri enti

1] Il Comune di Marsicovetere, in ottemperanza all'art. 1, c. 611, Legge n. 190/2014, ha avviato un processo di verifica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

2] Quale aggiornamento del sopra menzionato Piano operativo di razionalizzazione, entro il 30 settembre 2018, l'Ente ha adottato una delibera di C.C. n. 42 del 28/12/2018 avente ad oggetto la ricognizione di tutte le partecipate detenute al 31/12/2017, con esplicita indicazione delle società da alienare ovvero caratterizzate da elementi che rendano economicamente proficua e conveniente un'operazione di razionalizzazione, di fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 24, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 175/2016) pervenendo alla conclusione della insussistenza di ragioni per procedere alla alienazione delle stesse o alla adozione delle misure di cui al citato art. 20 commi 1 e 2 dando atto che alla data di adozione del predetto atto le partecipazioni detenute erano le seguenti:

- Gal Lucania Interiore Srl – 3% del Capitale sociale;
- AQL – 0,44% del Capitale sociale;
- Gal Akiris – 0,50% del Fondo Consortile;

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: Ad oggi non risultano essere in itinere procedure di alienazione o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute.			
Elementi di criticità rilevati: []			

3] La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 24, c. 3). L'esito della ricognizione è stato comunicato alla banca dati società partecipate (art. 24, c. 1) attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro (per la messa in disponibilità dell'atto alla Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo).

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

4] E' stato visionato ed analizzato l'allegato informativo (al provvedimento consiliare) redatto secondo il modello annesso alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione 19 luglio 2017, n. 19.



verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	[]
Elementi di criticità rilevati:	[]

5] Il Comune ha provveduto, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, all'obbligo di razionalizzazione periodica, con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20 e art. 26, c. 11).

verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	[]
Elementi di criticità rilevati:	[]

6] Considerato che il MEF acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche (art. 17, c. 4, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014; il Comune di Marsicovetere ha utilizzato l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro, per inserire, entro il 31 gennaio 2019, i dati delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2017 in società ed enti e dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo di società ed enti nel corso del 2017, oppure effettuare esplicita dichiarazione negativa.

verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	[]
Elementi di criticità rilevati:	[]

7] Entro il 31 maggio di ciascun anno, le aziende speciali e le istituzioni depositano i propri bilanci alla C.C.I.A. del proprio territorio (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000. L'Ente, come da Nota della Ragioneria generale dello Stato, 19 novembre 2012, n. 096420, ha dato comunicazione dell'avvenuto adempimento alla C.C.I.A. del proprio territorio, motivando l'eventuale mancato adempimento dei propri organismi.

verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	dato non verificabile
Elementi di criticità rilevati:	[]

8] A decorrere dall'esercizio 2017, il Comune **non ha posto** in liquidazione alcuna partecipazione detenuta. Occorre dire che la Società Gal Akiris è in liquidazione dal 16/04/2018.

verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	[]
Elementi di criticità rilevati:	[]

9] Entro il 31 dicembre 2016 gli statuti delle società a controllo pubblico, di cui l'Ente detiene una partecipazione sono stati aggiornati alle nuove disposizioni (art. 26, D.Lgs. n. 175/2016).

verificato non verificato

Atti/Allegati/Documents da approfondire:	E' un dato che non si conosce
Elementi di criticità rilevati:	[]



10] Non sono mai intervenuti provvedimenti di trasferimento delle risorse umane;

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

Rapporti finanziari Comune - Società/Enti strumentali partecipati

11] Nei casi in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dal Comune abbiano presentato un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, l'Ente, partecipante, ha accantonato, nell'anno finanziario successivo, un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 1, c. 551 Legge n. 147/2013; art. 21, c. 1 D.Lgs. n. 175/2016).

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

Il monitoraggio delle spese delle società partecipate

12] Le società pubbliche partecipate dal Comune si sono regolarmente conformate al principio della riduzione al 20%, rispetto all'anno 2009, della spesa per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, ed all'eliminazione delle spese per sponsorizzazioni (art. 6, c. 11, D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010).

verificato	<input type="checkbox"/>	non verificato	<input checked="" type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: Non vi e' la concreta possibilità per il revisore dell'Ente Locale di conoscere questi dati.			

13] L'inerenza delle spese è risultata correttamente attestata con apposita Relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

verificato	<input type="checkbox"/>	non verificato	<input checked="" type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: Non si conosce questo dato			

14] Non sussistono sufficienti ed attendibili elementi probatori del fatto che, in ogni società controllata dal Comune: le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non superano il 50% di quelle (della medesima natura) sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

verificato	<input type="checkbox"/>	non verificato	<input checked="" type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			



15] non esistono società "in house" del Comune.

verificato	<input checked="" type="checkbox"/>	non verificato	<input type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documenti da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

16] Riguardo alle partecipazioni societarie detenute dal Comune è risultato rispettato – per ogni fattispecie di controllo – il precetto legislativo di cui all'art. 60, c. 3, D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale: le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilità e le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento funzione pubblica (RGS) ed al MEF il costo annuo del personale comunque utilizzato.

verificato	<input type="checkbox"/>	non verificato	<input checked="" type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documenti da approfondire: non si conosce se tale obbligo sia stato assolto.			
Elementi di criticità rilevati: []			

Prevenzione della corruzione e trasparenza

17] Non E' stato possibile verificare che tutte le società partecipate dal Comune hanno recepito, attraverso l'approvazione di un apposito regolamento interno, la deliberazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 relativa alle "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici".

verificato	<input type="checkbox"/>	non verificato	<input checked="" type="checkbox"/>
Atti/Allegati/Documenti da approfondire: dato non disponibile			
Elementi di criticità rilevati: []			



Il monitoraggio sulla gestione annuale del Piano di razionalizzazione

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11). In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

[secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.]

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un ulteriore atto, ovvero di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

Attendibilità contabile/Coerenza	verifica positiva	x	sussistono elementi di criticità
Atti/Allegati/Documents da approfondire: []			
Elementi di criticità rilevati: []			

La società AQL, partecipata all'0,44% svolge un ruolo pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la partecipazione è prevista ex lege.

La società Gal Lucania Interiore. Srl svolge consulenza agli enti per le attività turistiche.

La società Gal Akiris abbiamo già detto essere in liquidazione dal 2018.



2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2019:

☉ **la piena coerenza operativa** del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione ed un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 viene sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.



Dopo tutto queste verifiche e controlli l'Organo di Revisione è tranquillo nell'affermare, a latere della proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2020, corredata dalla relazione della Dott. Palmino Fiore, Responsabile del settore Finanziario, che il comportamento dell'Ente è imperniato a criteri di razionalizzazione ed efficientamento delle partecipazioni possedute e pertanto **esprime parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di C.C. n. 43 del 16.12.2020 in merito alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1 D.Lgs. 175/2016.**

Si raccomanda all'Ente di monitorare attentamente gli obblighi di legge riguardanti gli invii dei dati al MEF.

Marsicovetere, 17.12.2020

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Rautijs

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rautijs', written over the printed name.